


**COMUNE DI
TENERO-CONTRA**



**REGOLAMENTO SUGLI AIUTI FINANZIARI
PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI
RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA E
SUI CONTRIBUTI IN AMBITO DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali	2
Art. 1 Scopo	2
Art. 2 Campo di applicazione.....	2
A. Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.....	2
B. Risparmio energetico	2
C. Produzione di caldo / freddo da fonti rinnovabili	3
D. Analisi / Studi preliminari / Certificazioni.....	3
E. Contributi sulla mobilità sostenibile	3
TITOLO II Condizioni, beneficiari e ammontare dei contributi.....	3
Art. 3 Condizioni (contributi A-D)	3
Art. 4 Beneficiari.....	4
Art. 5 Ammontare dei contributi per investimenti in materia di risparmio ed efficienza energetica (contributi A-D).....	4
Art. 6 Ammontare dei contributi per le spese di mobilità sostenibile (contributo E)	4
TITOLO III Procedura	5
Art. 7 Procedura d'esame delle richieste	5
Art. 8 Decisione formale	5
Art. 9 Versamento del contributo	5
TITOLO IV Norme transitorie.....	6
Art. 10 Sospensione contributi e abrogazione	6
Art. 11 Entrata in vigore e abrogazione	6
Disposizioni normative di riferimento	7



Regolamento sugli aiuti finanziari per investimenti in materia di risparmio ed efficienza energetica e per le spese di mobilità sostenibile

(del 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI TENERO-CONTRA

in applicazione della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, delle relative norme di applicazione e delle altre disposizioni normative di riferimento

d e c r e t a:

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo del presente Regolamento è il sostegno finanziario, concesso per investimenti propri che contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile e/o alla diminuzione generale del consumo di energia.

Il presente Regolamento regola inoltre l'erogazione di sussidi in ambito di mobilità sostenibile.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è concesso per investimenti propri sulle fonti energetiche citate ai punti A-D. Non rientrano nei progetti sussidiabili gli investimenti effettuati sulle abitazioni secondarie poste sui monti, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria. Fa eccezione la posa di pannelli fotovoltaici che può avvenire su qualsiasi stabile che sia allacciato alla rete elettrica e ne permetta quindi la messa in rete.

A. Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Per attività domestiche o produttive, che beneficiano della remunerazione unica federale, mediante:

A1 – moduli fotovoltaici;

A2 - altri sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

B. Risparmio energetico

Secondo l'art. 7 del "Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico" in riferimento al "Risanamento Base", con l'eccezione del punto B1 in quanto non contemplato, per l'intervento su uno o su entrambi i seguenti ambiti:

B1 - la sostituzione di tutte le finestre ($U= 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$);

B2 - l'isolamento del tetto, delle pareti verso l'esterno, dei muri verso terra, dei pavimenti verso l'esterno e/o terra e ogni altro intervento previsto dal "Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021", secondo i parametri in esso contenuti;

B3 – altre misure utili per ridurre il fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento di edifici (come ombreggiatura attiva, ventilazione forzata, ecc.).

C. Produzione di caldo / freddo da fonti rinnovabili

C1 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di impianti solari termici e/o a legna;

C2 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di una pompa di calore indipendente o in combinazione con altri fonti rinnovabili (solare termico e/o fotovoltaico, riscaldamento/raffreddamento da suolo);

C3 - riscaldamento dell'edificio per mezzo di:

- C3a - energia solare;
- C3b - impianti di combustione a legna (ciocchi, pellets, cippato, ecc.), conformi allo stato della tecnica;
- C3c - pompe di calore aria/acqua, acqua/acqua con o senza sonda geotermica a sostituzione di impianti elettrici, diretti o di un impianto di riscaldamento ad olio.

C4 – altre tecnologie utilizzando fonti rinnovabili indigene per coprire in parte o totalmente il fabbisogno di climatizzazione / raffrescamento degli edifici).

D. Analisi / Studi preliminari / Certificazioni

D1 - analisi geologiche/idrologiche preliminari per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore geotermica/acqua-acqua;

D2 - analisi CECE Plus per edifici esistenti (per precisazioni vedasi Ordinanza comunale);

D3 - contributo alla certificazione MINERGIE e CECE Plus.

E. Contributi sulla mobilità sostenibile

E1 – Contributo all'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno o AG.

TITOLO II

Condizioni, beneficiari e ammontare dei contributi

Art. 3 Condizioni (contributi A-D)

Il contributo è versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia, o di un nulla osta rilasciato dal Municipio, se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e se una decisione nel merito è stata preavvisata favorevolmente dagli uffici cantonali competenti.

Art. 4 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo per investimenti in materia di risparmio ed efficienza energetica (contributi A-D) sia persone fisiche che giuridiche proprietarie di stabili residenziali, commerciali, artigianali, ecc. domiciliati, o con residenza fiscale, nel Comune. Sono pure riconosciuti quali beneficiari del contributo le persone fisiche titolari di un permesso di dimora (permesso B) registrate nel Comune.

Per poter beneficiare del contributo per le spese di mobilità sostenibile (contributo E) il richiedente deve essere domiciliato o dimorante nel Comune da almeno 6 mesi.

Art. 5 Ammontare dei contributi per investimenti in materia di risparmio ed efficienza energetica (contributi A-D)

Per le misure da A a C il sussidio si compone dal 50% della tassa della licenza edilizia, così come indicato nella relativa ordinanza e da un sussidio fissato dal Municipio tramite Ordinanza, tra il 5% e il 20% della spesa d'investimento netta.

Per le misure D il sussidio è fissato dal Municipio tramite Ordinanza, tra il 5% e il 20% della spesa d'investimento netta.

L'ammontare della spesa d'investimento netta comprende i costi sostenuti, esclusa la tassa della licenza edilizia e dedotti eventuali sussidi cantonali e federali o di un qualsiasi altro Ente pubblico o privato.

Per le misure da A a D la somma degli aiuti (quota esonero licenza + sussidio) non può essere superiore a CHF 2'500.00.

Il credito annuo complessivo destinato agli aiuti finanziari è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento parziale o totale degli aiuti finanziari concessi.

Art. 6 Ammontare dei contributi per le spese di mobilità sostenibile (contributo E)

I contributi per le spese di mobilità sostenibile (contributo E) sono riconosciuti dal Municipio nel rispetto delle seguenti disposizioni minime:

Per gli abbonamenti annuali e abbonamenti generali:

- fino a 2 zone: da CHF 50.00 a CHF 100.00;
- da 3 a 4 zone: da CHF 100.00 a CHF 200.00;
- da 5 zone o AG¹: da CHF 150.00 a CHF 250.00.

Il contributo di cui sopra viene ridotto tenuto conto del reddito imponibile, secondo ultima decisione di tassazione:

- Per redditi imponibili da CHF 0.00 a CHF 50'000.00: 100% del contributo;
- Per redditi imponibili da CHF 50'001.00 a CHF 100'000.00: 75% del contributo;

¹ Compreso AG famiglia

- Per redditi imponibili oltre 100'001.00: 50% del contributo.

Laddove non sia possibile determinare il reddito imponibile, in assenza di una decisione di tassazione ordinaria, si riconoscerà il 50% del contributo. Anche in presenza di una tassazione d'ufficio si riconoscerà il 50% del contributo.

TITOLO III

Procedura

Art. 7 Procedura d'esame delle richieste

Per i contributi in materia di efficienza energetica, la richiesta del contributo è presentata all'Ufficio tecnico comunale entro tre mesi dopo il collaudo o la messa in esercizio (nel caso non fosse necessario un collaudo specifico) dell'opera tramite l'apposito formulario, ottenibile presso l'Ufficio stesso e pure pubblicato sul sito www.tenero-contra.ch, completo di tutti gli allegati indicati. L'ufficio tecnico può accettare una richiesta oltre la scadenza dei tre mesi indicati sopra se la richiesta è debitamente motivata.

L'Ufficio tecnico comunale esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.). Per casi particolarmente complessi, l'esame potrà essere seguito da tecnici specialisti del ramo, dai servizi cantonali, dalla SUPSI o da altre persone o Enti autorevoli in materia energetica.

Per i contributi in materia di mobilità sostenibile la richiesta va inoltrata tramite l'apposito modulo al più tardi entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Art. 8 Decisione formale

Per delega del Municipio, la decisione debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà emessa dall'Ufficio tecnico comunale, tramite il "Delegato comunale sportello energia" e comunicata all'istante di regola entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Contro le decisioni dell'Ufficio tecnico comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione della decisione. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 9 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni, delle prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'art. 3.

Qualora il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Qualora il richiedente risultasse in mora per tasse/imposte cresciute in giudicato si procederà ad una compensazione del debito in essere senza versamento alcuno.

TITOLO IV

Norme transitorie

Art. 10 Sospensione contributi e abrogazione

La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente Regolamento sarà decisa dal Consiglio comunale, unitamente al preventivo dell'anno successivo, qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare d'esistere, essere ridimensionato o nella situazione in cui le finanze comunali non dovessero permettere l'erogazione degli aiuti.

Art. 11 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 previa ratifica da parte della Sezione degli Enti locali e abroga il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2023.

Disposizioni normative di riferimento

- Art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- Art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);
- Ordinanza federale sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn);
- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15 marzo 2023 (RUEn).

Approvato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2023

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 20 marzo 2024 (incarto 006043)